

## AUDIZIONE CISL

**presso la XI Commissione della Camera dei deputati (Lavoro pubblico e privato)  
nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo,  
recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  
e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato.  
(26 aprile 2022)**

Nell'esprimere condivisione relativamente all'obiettivo della proposta di legge in esame di rendere più conveniente l'apprendistato rispetto a forme di ingresso al lavoro meno tutelanti, rileviamo tuttavia che:

- da una parte, sarebbe più opportuno valutare la questione in un contesto più ampio in cui si prospettano novità sui tirocini alla luce delle indicazioni già contenute nell'ultima legge di bilancio, nonché, più in generale, alcune modifiche sulle tipologie contrattuali, secondo quanto preannunciato dal Ministro del lavoro
- dall'altra, il testo non appare del tutto in linea con quanto annunciato, in quanto si aumentano alcuni oneri per le aziende con il rischio di ottenere l'effetto contrario, vale a dire scoraggiare le aziende dall'utilizzo dell'apprendistato.

Nel dettaglio delle misure:

- per quanto riguarda le finestre di uscita anticipata rispetto alla scadenza del contratto, è vero che la lunga durata può essere in alcuni casi un deterrente all'utilizzo dell'apprendistato, tuttavia riterremo più appropriato affidare alla contrattazione collettiva l'eventuale inserimento e regolamentazione di clausole di recesso anticipato, contrattazione che potrebbe anche meglio tarare la monetizzazione a carico del datore di lavoro. Oltretutto nella proposta di legge in esame si prevede che il datore di lavoro debba restituire il 40% dello sgravio se recede alla fine del contratto: in pratica se l'azienda non trasforma il contratto deve pagare un costo. Quest'ultima previsione rischia di essere molto disincentivante circa l'utilizzo dell'apprendistato;
- relativamente alla piattaforma presso l'Anpal per la gestione dei contratti in accordo con le agenzie regionali per il lavoro, riteniamo proficua l'individuazione di una sede virtuale presso la quale unificare i vari adempimenti amministrativi;
- quanto alla modifica della norma sulla possibilità di modulare la retribuzione in percentuali crescenti rispetto alla durata, inserendo una percentuale minima del 60%, rileviamo che la percentualizzazione della retribuzione è da sempre utilizzata, con le percentuali correttamente affidate alla contrattazione collettiva e valutiamo che sia improprio introdurre con legge una percentuale minima;
- viene poi rafforzata la clausola di stabilizzazione, attualmente obbligatoria per legge per le sole imprese con oltre 50 dipendenti, per le quali la possibilità di nuove assunzioni in apprendistato è condizionata all'aver stabilizzato nei 36 mesi precedenti almeno il 20% degli apprendisti. La

proposta aumenta la percentuale al 33% ed estende l'obbligo alle imprese con più di 15 dipendenti. Se l'aumento della percentuale può essere di aiuto alla stabilizzazione, non concordiamo invece sull'abbassamento della soglia da 50 a 15 dipendenti, che rappresenterebbe un onere troppo forte per le piccole imprese ottenendo, anche qui, l'effetto di disincentivare l'apprendistato;

- positivo prevedere accordi con le università, con gli istituti di alta formazione e con gli istituti tecnici superiori per la fruizione dei corsi da loro erogati da parte degli apprendisti;
- condividiamo la previsione di innalzare lo sgravio contributivo al 100% fino al 2023 (ma senza le ipotesi di restituzione, come spiegato sopra).

In sintesi riteniamo positive le misure che mirano a semplificare gli adempimenti, a rafforzare la formazione, a ridurre i costi, mentre chiediamo di porre maggiore attenzione al delicato equilibrio tra spinta al lavoro stabile e a maggiori tutele per i lavoratori, da una parte, e l'esigenza giustificata di flessibilità, dall'altra, soprattutto se collegata ad obblighi formativi, come nel caso dell'apprendistato.

A proposito di tale delicato equilibrio, ci siamo detti contrari all'aver inserito, con la recente riforma degli ammortizzatori sociali, gli apprendisti di primo e terzo livello tra i beneficiari di cassa integrazione perché allo scopo di offrire una tutela probabilmente non fondamentale (in effetti si tratta di studenti) si aumentano i costi a carico del datore di lavoro, andando in direzione contraria alla promozione di un istituto che già fatica a decollare.